



## Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

### Modifica del 15 agosto 2018

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 ottobre 2007<sup>1</sup> sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa è modificata come segue:

*Art. 8 cpv. 2 lett. c*

<sup>2</sup> Al momento della notificazione non è necessario presentare un documento di legittimazione estero valido, se:

- c. lo straniero è in possesso di un passaporto per stranieri rilasciato dalla SEM giusta l'articolo 4 capoverso 1 o 2 lettera a dell'ordinanza del 14 novembre 2012<sup>2</sup> concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV);

*Art. 87 cpv. 1quinquies*

<sup>1</sup>quinquies Il servizio competente per la gestione di AFIS inoltra i risultati dei confronti ai sensi del capoverso <sup>1</sup>quater a un organo designato dalla SEM d'intesa con l'autorità committente. Detto organo prepara i risultati dei confronti e li inoltra all'autorità committente.

<sup>1</sup> RS 142.201  
<sup>2</sup> RS 143.5

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 2018.

15 agosto 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr